

Premessa

Il seguente regolamento intende rendere espliciti, chiari e trasparenti i principi cui tutti i portatori di interesse debbono riferirsi per mettere in atto comportamenti organizzativi corretti nei rapporti con l'Associazione "LINK 2007 - Cooperazione in Rete ETS" (in seguito denominata semplicemente Link 2007)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di governo e gestione della Associazione Link 2007, in conformità alle leggi e allo Statuto. Ad esso è demandata la funzione di definire l'organizzazione e disciplinare i principi di funzionamento della Associazione, sia negli aspetti strutturali che negli aspetti dinamici, allo scopo di ottimizzare l'azione istituzionale in termini di efficienza, efficacia, produttività, economicità e flessibilità operativa.

1.2 La concreta gestione dell'Associazione si esplica tramite specifici atti adottati, secondo le rispettive competenze, dall'Assemblea, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Principi e criteri generali

2.1 Link 2007 basa la propria azione sui principi definiti dall'Art. 3 del proprio Statuto, e riaffermati nel documento approvato dall'Assemblea l'8 luglio 2020 "**Un patto per affrontare insieme le sfide del domani**", riconoscendo in particolare come elementi identitari:

- ✓ Lo scrupoloso rispetto dei diritti umani, dei principi della solidarietà e della cooperazione internazionale, sia nelle iniziative di emergenza che di sviluppo, sia nelle iniziative sviluppate dagli Associati singolarmente e in rete, sia nello stile di gestione interno.
- ✓ Il coinvolgimento in modo reale e strutturato dei partecipanti e di tutti gli attori coinvolti
- ✓ L'adozione di sistemi e pratiche di governance strutturata e trasparente
- ✓ La gestione chiara e trasparente di tutte le risorse amministrative
- ✓ La gestione delle risorse umane in modo equo e garantendone la sicurezza
- ✓ La comunicazione nel rispetto della dignità
- ✓ Il mantenimento di rapporti chiari e non compromissori con i donatori privati e il con il settore for profit
- ✓ L'indipendenza politica
- ✓ La valutazione della coerenza dei nostri interventi rispetto agli scopi

✓ Il lavoro per obiettivi

Art. 3 - Associati

3.1 Gli Enti associativi che intendano far richiesta di associazione devono rispondere ai criteri definiti dall'Art. 4 dello Statuto, che disciplina anche le modalità di ammissione e i diritti e doveri degli Associati.

3.2 Oltre ai criteri definiti dallo Statuto, gli Associati devono dimostrare di operare realmente sul terreno (escludendo quindi chi fa esclusivamente attività di advocacy o di fundraising), con una esperienza di iniziative di cooperazione internazionale di almeno 5 anni. Essi devono inoltre non avere posizionamenti contrari a quelli di LINK (e.g. stile nel fundraising e nella comunicazione, legami di partito, etc.).

3.3 L'Assemblea può decidere l'ammissione di Enti associativi che non abbiano esperienza diretta di gestione di progetti solo nel caso in cui i richiedenti apportino un particolare valore aggiunto, in particolare in ambiti specifici delle politiche di cooperazione in cui Link 2007 non possieda particolari competenze.

3.4 La qualità di associato può essere revocata nel rispetto dell'art. 4.3 dello Statuto

TITOLO II - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Assemblea degli Associati

4.1 L'Assemblea degli associati di Link 2007 nell'ambito dei poteri assegnati dallo Statuto, esercita le proprie funzioni deliberando in merito a:

- l'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi;
- le linee strategiche e la programmazione annuale delle attività;
- le iniziative a valenza associativa;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e, ove previsto, del bilancio sociale;
- il regolamento associativo;
- le quote sociali annuali;
- la decadenza della qualità di associato;
- l'eventuale spostamento della sede legale in altre città,
- altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

4.2 L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo (Art. 5) e il Presidente (Art. 6) voto segreto degli aventi diritto espresso in presenza o, in caso di partecipazione online, attraverso strumenti elettronici che ne assicurino la segretezza

4.3 L'Assemblea delibera normalmente per consenso. Laddove questo non fosse possibile, si procederà a una votazione a maggioranza qualificata (75%) per tutti i temi strategici (Action Plan, Bilancio e ogni eventuale impegno di spesa non preventivamente previsto in Bilancio, posizionamenti pubblici) oppure semplice per argomenti di "ordinaria amministrazione. Ogni

Associato ha diritto a un voto; laddove non sia presente in persona, il legale rappresentante dell'Associato deve designare per iscritto chi lo rappresenterà.

4.4 Nel rispetto dell'indipendenza politica, si userà una particolare prudenza in documenti che rivestano una rilevanza politica. Laddove poi questi documenti esprimessero giudizi o assumessero posizioni di condanna di governi di paesi in cui nostri associati lavorano, è data facoltà a qualsiasi associato di porre un veto a un documento giudicato pregiudiziale per il lavoro e/o la sicurezza dei cooperanti sul terreno.

4.5 Le delibere dell'Assemblea vengono trascritte nei verbali e custodite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, previsto dall'art. 5.1 dello Statuto. Dopo ogni Assemblea ed almeno 72 ore prima dell'assemblea successiva, una bozza del verbale viene inviata a tutti gli associati, che possono proporre modifiche, aggiunte o correzioni. Il verbale così corretto verrà posto in votazione all'assemblea successiva

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

5.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 8.1, che nel corso della stessa votazione provvede a designare chi tra i consiglieri eletti svolgerà le funzioni di Vice-Presidente. Ogni consigliere è immediatamente rieleggibile una sola volta e ritorna eleggibile dopo un ulteriore mandato del Consiglio.

5.2 Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea. È presieduto dal/la Presidente e ha tutti i poteri definiti dallo Statuto. In particolare:

- ✓ attua le decisioni e i programmi deliberati dall'Assemblea;
- ✓ propone all'Assemblea per votazione il Documento di indirizzo alla sua scadenza, con il Piano Annuale di attuazione.
- ✓ amministra il fondo associativo;
- ✓ affida gli incarichi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, la comunicazione e le relazioni esterne;
- ✓ predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ✓ esamina la situazione contabile durante l'anno;
- ✓ delibera sul bilancio d'esercizio e sul bilancio sociale per la loro presentazione all'approvazione dell'Assemblea;
- ✓ propone l'entità della quota associativa annuale;
- ✓ individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- ✓ propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- ✓ delibera su tutto quanto non è demandato ad altri organi dal presente statuto.

5.3 Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, in un apposito libro adottato ai sensi dell'art. 5.1 dello Statuto.

5.4 Ogni Associato può presentare una o più candidature al Consiglio Direttivo. Queste proposte, accompagnate da un breve curriculum vitae, devono essere messe a disposizione dell'Assemblea almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Art. 6 - Il Presidente

6.1 Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto, e resta in carica per due anni, potendo essere riconfermato per tre mandati consecutivi.

6.2 Il Presidente provvede all'attuazione delle decisioni comuni deliberate dal Consiglio Direttivo e del programma delle attività stabiliti dall'Assemblea, in coerenza con i fini statutari. In particolare:

- ✓ ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- ✓ convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- ✓ dirige l'Associazione e ne coordina le attività, garantendone il corretto funzionamento;
- ✓ ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ✓ presenta i bilanci annuali al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per la loro approvazione;
- ✓ rappresenta LINK verso l'esterno e cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali, europee ed internazionali;
- ✓ può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea compiti specifici, definendone obiettivi, durata e limiti.

Art. 7 - Incarichi particolari

7.1 Sia l'Assemblea che il Presidente possono delegare compiti specifici.

7.1. ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto, l'Assemblea può delegare un consigliere o una persona appartenente a uno degli enti associati a rappresentare LINK in ambiti specifici e definiti. La persona incaricata agisce in coordinamento con il Consiglio Direttivo e informa l'Assemblea in merito alle materie seguite.

7.1.2 per l'art.9 punto g dello Statuto, il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea compiti specifici, definendone obiettivi, durata e limiti, e informando ufficialmente l'Assemblea.

7.2 I documenti elaborati da chi ha ricevuto un incarico devono sempre essere indirizzati all'Assemblea, e da essa approvati dopo un adeguato periodo di tempo per permettere agli associati di esaminarli ed eventualmente emendarli.

7.3 L'Assemblea può costituire Gruppi di Lavoro permanenti (GdL) su argomenti specifici precisandone mandato e durata. I documenti da questi elaborati sono approvati e discussi in Assemblea

Art. 8 - Impegni degli Associati

Gli Associati si impegnano, oltre alle partecipazioni alle attività della rete, a condividere alcune azioni, in particolare riguardo a:

Contributi al dibattito culturale e politico

- ✓ partecipazione a specifici GdL
- ✓ contributi di analisi e proposte di posizionamento
- ✓ condivisione di documentazione

Progettazione comune

- ✓ possibili sperimentazioni progettuali in ambiti di interesse comune e/o particolarmente innovativi
- ✓ condivisione di buone pratiche
- ✓ condivisione di strumenti di formazione

Comunicazione

- ✓ valorizzazione della rete nelle attività pubbliche e nelle iniziative e strumenti di comunicazione degli Associati
- ✓ condivisione di informazioni ed esperienze

Attività della rete

- ✓ partecipazione alle attività e iniziative promosse dalla rete
- ✓ mobilitazione di risorse umane e finanziarie per la preparazione, realizzazione e partecipazione a eventi e iniziative collettive della rete

Art. 9 – Bilancio di esercizio.

9.1 Il Bilancio di esercizio è predisposto nel rispetto degli art.5,2 e 13 dello Statuto

9.2 Le entrate di Link 2007 provengono da

- ✓ Le quote associative, deliberate annualmente dall'Assemblea
- ✓ La raccolta fondi di qualsiasi natura, istituzionale o privata, con lo scopo di sostenere progetti ed azioni concordate per la rete, e che non siano in competizione con le associate

9.3 L'impiego e la destinazione delle risorse vengono deliberati dal Consiglio Direttivo in autonomia. Solamente in caso di impegni che comportino un disavanzo gestionale, o che non siano previsti dal Bilancio preventivo, è necessaria una autorizzazione tramite delibera assembleare.

9.4 Gli incarichi, le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente statuto, sono svolti generalmente con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti, salvo copertura di spese ammesse dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

Art. 10 – Documento di indirizzo e Piano Annuale

10.1 Le attività svolte da Link2007 sono regolate da un Documento di indirizzo pluriennale e da conseguenti Piani d’Azione annuali.

10.2 Il Documento di indirizzo presenta il quadro di riferimento in cui LINK opera: dai nostri valori e principi, alle principali tendenze che caratterizzano il contesto in cui operiamo, sia a livello globale che in Italia. Inoltre, per operare in questo contesto, introduce le direzioni e gli obiettivi strategici di LINK, mantenendo sempre come logica principale l'essenzialità dei nostri principi e della nostra missione.

10.3 Il Documento di indirizzo copre un periodo di tre anni ed è prodotto con il coordinamento del Consiglio di Link e la partecipazione di tutti i membri della rete, fino ad arrivare all’approvazione finale da parte dell’Assemblea.

10.4 Il Documento di indirizzo è prodotto sulla base degli obiettivi identificati nel piano strategico. Il Piano Annuale include una valutazione dell’anno precedente, seguita dagli obiettivi e dal piano di lavoro per l’anno seguente. Fornisce il framework all’interno del quale il network opera, determinando l’impegno dei membri e le priorità in termini di investimenti e attività. La performance sarà misurata attraverso l’identificazione di Key Performance Indicators (KPIs).

10.5 Il piano annuale è prodotto con il coordinamento del Consiglio di Link e la partecipazione di tutti i membri della rete, fino ad arrivare all’approvazione finale da parte dell’Assemblea. Una valutazione intermedia del piano annuale sarà svolta per valutarne l’implementazione. Eventuali modifiche delle direzioni e degli obiettivi precedentemente identificati saranno discusse ed approvate durante le valutazioni del Piano.